

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 ottobre 2001

nelle cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, Jean-Claude Martinez e a. contro Parlamento europeo <sup>(1)</sup>

*(«Ricorso di annullamento — Atto del Parlamento europeo relativo ad una disposizione del suo regolamento interno — Dichiarazione di costituzione di un gruppo ai sensi dell'art. 29 del regolamento del Parlamento europeo — Ricevibilità — Eccezione di illegittimità — Parità di trattamento — Rispetto dei diritti fondamentali — Principi di democrazia e di proporzionalità — Libertà di associazione — Tutela del legittimo affidamento — Tradizioni parlamentari degli Stati membri — Violazione di forme sostanziali — Sviamento di procedura»)*

(2002/C 17/20)

(Lingua processuale: il francese e l'italiano)

Nelle cause riunite T-222/99, Jean-Claude Martinez, deputato al Parlamento europeo, residente in Montpellier (Francia), Charles de Gaulle, deputato al Parlamento europeo, residente in Parigi, rappresentati dall'avv. F. Wagner, avocat, T-327/99, Front national, con sede in Saint-Cloud (Francia), rappresentato dall'avv. A. Nivière, avocat e T-329/99, Emma Bonino, deputato al Parlamento europeo, residente in Roma, Marco Pannella, deputato al Parlamento europeo, residente in Roma, Marco Cappato, deputato al Parlamento europeo, residente in Veduggio al Lambro, Gianfranco Dell'Alba, deputato al Parlamento europeo, residente in Livorno, Benedetto Della Vedova, deputato al Parlamento europeo, residente in Tirano, Olivier Dupuis, deputato al Parlamento europeo, residente in Roma, Maurizio Turco, deputato al Parlamento europeo, residente in Pulsano, Lista Emma Bonino, con sede in Roma, rappresentati inizialmente dagli avv.ti A. Tizzano e G.M. Roberti, poi dall'avv. G.M. Roberti, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. G. Garzón Clariana, J. Schoo, H. Krück e A. Caiola), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento, nella causa T-222/99, della decisione del Parlamento europeo 14 settembre 1999 relativa all'interpretazione dell'art. 29, n. 1, del regolamento del Parlamento europeo, nella causa T-327/99, della decisione del Parlamento europeo 14 settembre 1999 di scioglimento, con effetto retroattivo, del Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI) — Gruppo misto e, nella causa T-329/99, della decisione del Parlamento europeo 14 settembre 1999 con la quale quest'ultimo ha adottato la posizione della commissione degli affari costituzionali sulla conformità della dichiarazione

di costituzione del Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI) — Gruppo misto all'art. 29 del regolamento del Parlamento europeo, il Tribunale (Terza Sezione), composto composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts, R.M. Moura Ramos, M. Jaeger e M. Vilaras, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato, il 2 ottobre 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le cause T-222/99, T-327/99 e T-329/99 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *I ricorsi sono respinti.*
- 3) *I ricorrenti sopporteranno, in ciascuna causa, le proprie spese e quelle sostenute dal Parlamento, ivi comprese, per quel che riguarda la causa T-222/99, le spese relative al procedimento sommario.*

<sup>(1)</sup> GU C 366 del 18.12.99, C 47 del 19.2.00 e C 63 del 4.3.00.

## ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 settembre 2001

nella causa T-74/00 R, Artegoda GmbH contro Commissione delle Comunità europee

*(«Procedimento sommario — Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza "amfepramone" — Direttiva 75/319/CEE — Urgenza — Ponderazione degli interessi»)*

(2002/C 17/21)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-74/00, Artegoda GmbH, con sede in Lüchow (Germania), rappresentata dall'avv. U. Doepner, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: H. Støvlbæk, assistito dall'avv. B. Wägenbaur), avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere la sospensione della decisione della Commissione 9 marzo 2000, C(2000) 453, concernente la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza 'amfepramone', il presidente del Tribunale di primo grado ha emesso, il 5 settembre 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore: